

A proposito di Volontariato Infermieristico

24

La professione infermieristica è regolamentata dalle leggi dello stato, che danno agli ordini professionali la responsabilità di vigilare, contro ogni tipo di abuso ed esercizio improprio della professione, al fine di garantire un servizio competente e la miglior salute del cittadino.

Per questo motivo anche l'Ordine degli Infermieri, fin dal 1960 si è dotato di un codice deontologico che impegna il professionista ad avere un comportamento eticamente corretto nei confronti del paziente, dei colleghi o di altri professionisti.

L'articolo n° 3.5 recita: "...L'infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente". Ora, che significa occasionalmente? Significa in modo non programmato, senza che nessuno, ne chi esercita, ne chi usufruisce delle prestazioni professionali, abbia programmato l'eventualità dell'intervento, ma semplicemente perché, chi si è trovato nella condizione di bisogno e chi, professionista, aveva del tempo libero da dedicargli, in modo del tutto occasionale si sono incontrati, quindi l'occasione e non la programmazione hanno fatto sì che il rapporto cominciasse.

Ora, perché la gratuità del rapporto può nascere solo da un rapporto occasionale?

La professione infermieristica, come le altre professioni sanitarie, medica compresa, rientrano in un settore che è quello che riguarda la salute delle persone. Un aspetto, questo, che la costituzione considera fondamentale per la persona, tanto da inserirlo tra le garanzie che il cittadino deve avere. Questo fa sì che lo stato, attraverso i suoi rappresentanti, si debba impegnare per garantire un servizio sanitario a cui tutti i cittadini possano accedere senza differenza alcuna. Ora si potrà discutere se la forma adottata dal nostro stato sia la migliore possibile, se effettivamente tale diritto venga garantito a tutti, ma resta il fatto che il dettato costituzionale non lascia dubbi: la salute è un bene che va garantito a tutti i cittadini.

In questa logica, anche il servizio infermieristico, universalmente ritenuto fondamentale, per garantire la salute della popolazione, è un servizio che va garantito a tutti, indistintamente. Ciò porta a considerare che, vista l'importanza che gli viene data, anche questo servizio deve essere garantito al di là

dell'occasionalità, della casualità dettata dalla buona volontà del singolo professionista, ma debba essere inserito in una seria programmazione che preveda spazi ben definiti ed accessibili, che gli amministratori, ai vari livelli di responsabilità, devono individuare per dare esecuzione al dettato costituzionale. È proprio in questa logica che si inserisce l'articolo 3 comma 5 del codice deontologico. Infatti sarebbe impensabile un servizio di pronto soccorso basato sul volontariato infermieristico, come non è pensabile che il medico di medicina generale prescrivere cure che poi il cittadino non riesce ad avere perché mancano infermieri volontari. Proprio per evitare confusioni e disparità l'ordine degli infermieri ha voluto tutelare i cittadini, chiarendo che il sistema non può reggersi sul volontariato programmato, ma ciò che viene programmato deve essere remunerato, deve trovare professionisti che se ne assumano il compito e le relative responsabilità, per garantire servizi erogati con continuità. Non è nemmeno pensabile che lo strumento del volontariato venga visto come la possibilità di erogare servizi considerati indispensabili per la popolazione, ma visti i problemi di bilancio, non programmabili ed erogabili. Non è quindi il tentativo di rendere la sanità un mercato redditizio, che ha spinto l'ordine degli infermieri a creare dei paletti così chiari rispetto al problema del volontariato, quanto l'aver colto l'importanza che lo stato italiano, attraverso la sua costituzione, dà al diritto alla salute per tutti i cittadini.

In questo modo nessuno mette in dubbio l'importanza, anche e soprattutto a livello culturale, del volontariato.

Siamo professionisti responsabili, tanto sul piano morale, quanto sul piano legale e dobbiamo e vogliamo rispondere nel modo migliore possibile ai bisogni di salute che la popolazione manifesta, ma non possiamo essere lasciati soli in questa impresa. La costituzione ha indicato la strada, noi siamo pronti a fare la nostra parte, abbiamo già da tempo proposto e chiesto ambulatori infermieristici convenzionati con il sistema sanitario nazionale e l'istituzione dell'infermiere di famiglia.

Queste crediamo siano le strade serie e valide da percorrere per garantire il diritto alla salute a tutti.

*Per la Commissione Esercizio Professionale
Oreste Ronchetti VicePresidente*



Pubbllichiamo un estratto del Parere del Consulente Legale Avv. Mario Lavatelli in merito al problema del Volontariato Infermieristico:

Ai sensi dell'art. 35 del Codice Deontologico degli infermieri "l'infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente".

Le condizioni per l'esercizio dell'attività di volontariato, pertanto, sono due: 1) conformità dell'attività alla normativa vigente; 2) occasionalità della prestazione dell'infermiere.

Secondo quanto riferito, i servizi attivati presso alcuni Comuni della Provincia avrebbero carattere continuativo e non saltuario.

Ovviamente, la continuità della prestazione deve essere valutata con riferimento non all'attività nel suo complesso, ma alla prestazione dell'iscritto.

Ove sia prevista una vera e propria turnazione degli infermieri, a periodicità costante, la condotta di questi si porrebbe in violazione del codice deontologico.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Deontologico, infatti, "le norme deontologiche del presente codice

sono vincolanti: la loro inosservanza è punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale". Si aggiunga che, se gli infermieri eseguissero le loro prestazioni presso tali strutture in modo continuativo, secondo la turnazione stabilita dall'ente, potrebbe dubitarsi se sia configurabile o meno un rapporto di lavoro subordinato.

Deve escludersi invece che i servizi attivati dai Comuni, se conformi alla normativa sul volontariato, si pongano in concorrenza sleale con gli esercenti la libera professione.

La costituzione promuove (e la normativa in materia ne costituisce attuazione) la mutualità come scopo "senza fini di speculazione privata" (art. 45 Cost.) e tutela i diritti dell'uomo "sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.).

Secondo la giurisprudenza amministrativa "...le Associazioni di volontariato hanno particolare posizione nell'ordinamento, che ne favorisce l'apporto ausiliario della P.A. ma senza alcuna loro assimilazione alla logica di mercato".

MODALITÀ DI ISCRIZIONE EVENTI FORMATIVI

- ▷ Telefonicamente 031/300218, una telefonata max due iscrizioni
- ▷ presso la segreteria negli orari di apertura (da lunedì a venerdì 9.00/12.00 - 14.00/17.00)
- ▷ Inviare ENTRO 5 giorni dall'iscrizione telefonica il coupon allegato e fotocopia del versamento effettuato
- ▷ Le modalità di pagamento verranno comunicate al momento della prenotazione
- ▷ LA QUOTA NON È RIMBORSABILE

Collegio IPASVI Como - Scheda di iscrizione per eventi formativi

Titolo evento.....Data

Cognome.....Nome

Indirizzo

Recapito telefonico

Data e luogo di nascita.....

Codice fiscale.....

Qualifica

Collegio di appartenenza

Sede di lavoro

N. tessera Data di iscrizione

L'iscrizione all'evento deve essere prenotata telefonicamente o personalmente presso la Segreteria.

Solo dopo avere avuto conferma della disponibilità di posti, inviare la scheda, **entro 5 giorni**, unitamente alla copia del versamento della quota di iscrizione all'evento, al n. **031/262538**.



Libera professione e privacy

A cura della Commissione Libera Professione

26

Il **Codice sulla Privacy** approvato nel 2003 (D. Lgs. 196/03) riunisce in un testo unico la vecchia norma¹ e tutta una serie di modifiche normative, pronunciamenti e circolari accumulate negli anni successivi oltre ad accogliere le nuove esigenze connesse all'evoluzione delle tecnologie.

Lo scopo però è comunque sempre lo stesso: garantire i diritti e le libertà fondamentali, la dignità della persona interessata e la protezione dei dati personali².

Deve adempiere ai nuovi obblighi chiunque tratti dati personali cioè aziende, **professionisti** e ordini professionali, cooperative e associazioni, enti pubblici (comuni, scuole ...), ospedali.

Per **dati personali** si intendono informazioni relative a persona fisica, persona giuridica, ente, associazione che siano identificate o identificabili.

I **dati identificativi** invece consentono l'identificazione diretta dell'interessato.

I **dati giudiziari** sono informazioni che rivelano la qualità di indagato o di imputato o comunque informazioni contenute nel Casellario Giudiziale riferite al titolare.

I **dati sensibili** infine sono elementi che rivelano origine razziale, credo religioso, vita sessuale, adesione a partiti o associazioni, lo stato di salute.

Questi dati devono essere

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza
- Raccolti e registrati per scopi espliciti (da dichiarare all'interessato)
- Esatti e aggiornati
- Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto allo scopo
- Conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi.

Il titolare dei dati, ossia chi li acquisisce e li conserva, ha il dovere di individuare i soggetti che tratteranno i suoi dati (altri colleghi, commercialista, consulente del lavoro, banca dati esterna ...) e deve elaborare un documento (il Documento Programmatico sulla Sicurezza - DPS) in cui dichiara chi tratta i dati, come vengono trattati, quali sono i sistemi

di difesa dal rischio di diffusione o asportazione dei dati e altro ancora. Il tutto allo scopo di mettere a conoscenza gli interessati sul percorso che faranno le informazioni che li riguardano.

Per questo ogni libero professionista deve redigere il DPS ma anche fornire all'interessato una informativa sintetica (art. 13 D. Lgs. 196/03) e deve acquisire il consenso di quest'ultimo al trattamento dei propri dati personali (art. 24). Per i lavoratori dipendenti infatti il problema non si pone in quanto è l'azienda a produrre il DPS e ad acquisire il consenso del paziente (magari attraverso lo stesso professionista dipendente). I professionisti della Sanità sono esentati dalla comunicazione al Garante ma devono comunque dichiarare nel DPS e nell'informativa gli elementi sinteticamente elencati sopra così che chiunque, se interessato, possa sapere se e come vengono trattati i suoi dati. Si tratta ovviamente di un evento raro che il paziente chieda di leggere il DPS di un professionista ma ciò non esime nessuno - singoli, studi associati, imprese, ordini professionali - dal dare una risposta positiva a tale richiesta poiché si tratta dell'esercizio di un diritto.

Perché allora un libero professionista dovrebbe adeguarsi al nuovo Codice della Privacy? Lo dovrebbe fare almeno per evitare le sanzioni amministrative (da 30.000 a 60.000 euro) o le pene (fino a tre anni di reclusione più le sanzioni decise dal Collegio IPASVI di appartenenza). Tutto sommato però vale la pena di allargare lo sguardo e di pensare che adeguandosi alla norma si valorizzano i propri servizi, si tutela maggiormente la riservatezza dei propri pazienti e quindi si aumenta la fiducia dei propri clienti.

In realtà rispettare i diritti del paziente, compreso quello alla riservatezza e alla tutela dei dati personali stabilito dal D. Lgs. 196/03, non è tanto solo una strategia aziendale o un elemento di prudenza per mettersi al sicuro da pesanti sanzioni o pene, ma soprattutto un dovere deontologico³ preciso e normativamente ben definito che tutela il professionista e il paziente che a lui si affida.

¹ Legge 675 del 1996

² D. Lgs. 196/03 art 2

³ Codice Deontologico dell'Infermiere, art. 4 c. 6 "L'infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati si limita a ciò che è pertinente all'assistenza." e comma 8 "L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui".

